


Sole 24 Ore
17.10.2014



Il meccanismo
L'esonero dai contributi riguarda i datori di lavoro e non i lavoratori

Decontribuzione fino a 6.200 euro

Lo sgravio triennale per i contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015

Antonio Cannito
Giuseppe Maccarone

Prende forma l'incentivo in favore dei contratti a tempo indeterminato. L'articolo 12 del testo della legge di stabilità 2015, nella versione disponibile ieri, contiene la disciplina a supporto della nuova misura finalizzata a promuovere occupazione stabile.

I datori di lavoro del settore privato (a eccezione degli agricoli) che, durante il prossimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015), effettueranno assunzioni a tempo indeterminato potranno contare per un massimo di 36 mesi, su un esonero della contribuzione complessiva a loro carico, entro il limite di 6.200 euro annui.

L'incentivo non riguarderà le assunzioni in apprendistato, né quelle con contratto di lavoro domestico. Restano fuori dal beneficio anche i premi e i contributi Inail. L'ansura incentivante, seppure molto più agile e snella rispetto a quelle più recenti soggiate, comunque, ad alcune condizioni di accesso.

La facilitazione, infatti, non si rivolge ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti (periodo mobile), siano stati occupati presso qualsiasi datore di lavoro (o un rapporto a tempo indeterminato, requisito per il quale sarà necessaria un'opportuna verifica. Senza foro rosso, altresì, per le rassicurazioni di lavoratori per i quali si sia già fruito del nuovo incentivo, fuori causa anche le assunzioni che riguardano lavoratori che, nei mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2014 - periodo fisso) abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese

se le società collegate o controllate ex articolo 2399 del Codice civile. L'esonero, infine, non è cumulabile con altre misure di riduzione contributiva previste dal nostro ordinamento.

Da una prima rapida analisi della norma sembrano possibili alcune considerazioni iniziali. La prima considerazione riguarda l'entità della misura. Lo sgravio contributivo degli oneri aziendali, infatti, trova un suo limite annuale (e quindi, di riflesso, mensile) in 6.200 euro. Se consideriamo che il carico contributivo datoriale è variabile in relazione al settore di operatività, in alcuni casi, anche in base al limite dimen-

sionale dell'azienda, ne deriva che potranno fruire dell'abbattimento totale, solitamente contrattuale, che attestano su una soglia tributativa limite (si veda la tabella). In caso di remunerazioni superiori superiori, l'esonero, quindi, per quanto sensibile, non potrà essere totale.

La previsione di un limite annuo sgravabile, inoltre, comporterà una scelta di campo riferita ai controlli. Dovrà, infatti, essere chiaro se sarà l'Inps a bloccare l'incentivo al raggiungimento del plafond, ovvero se il controllo sarà demandato ad aziende/intermediari, in questo secondo caso, potrebbero essere necessarie operazioni di conguaglio a fine anno.

Una terza considerazione riguarda il profilo economico. Per il finanziamento dell'incentivo sono previsti tre miliardi complessivi (uno per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017). Ne deriva che, in caso di massima fruizione della quota annua (6.200 euro), potranno trovare spazio circa 10 mila assunzioni.

L'entrata in vigore del nuovo esonero comporterà la contestuale uscita di scena, dal 2015, delle agevolazioni previste dalla legge 407/90. Destinata alla spartizione anche la particolare facilitazione sull'apprendistato che prevede, in favore dei datori di lavoro che mantengono in servizio gli apprendisti, al termine del periodo di formazione, il prolungamento per altri 12 mesi del regime contributivo agevolato.

Gli effetti

Nuova assunzione a tempo indeterminato. Individuazione del livello retributivo che fruisce dell'intero sgravio (retribuzioni minime contrattuali)

Contribuzione imponibile previdenziale annua	Aliquota contributiva sgravabile	Sgravio annuo	Massimo sgravio applicabile	Differenza a carico del datore di lavoro	Retribuzione lorda mensile corrispondente
18.624	32,08%	5.974,58	6.200	0,00	1.432,58
20.652		6.625,16		425,16	1.588,63
SETTORE TERZIARIO					
20.079	29,31%	5.885,16	6.200	0,00	1.434,19
21.473		6.293,74		93,74	1.533,75

Nota: Nel Cnl metalmeccanica industria sono completamente sgravate le assunzioni effettuate ai livelli 1 e 2°, mentre nel Cnl terziario lo sgravio completo potrà trovare applicazione per i livelli 7° 6° e 5°. Per tutti gli inquadramenti superiori i contributi dovuti eccedono i 6.200 euro e il datore di lavoro deve pagare la differenza

Il calendario. Da gennaio

Pensioni Inps pagate il giorno 10

L'Inps erogherà le pensioni entro il 10° del mese. La novità è contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2015, all'articolo 26, comma 3, e ha lo scopo di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali erogate dall'Inps.

Prestazioni previdenziali, trattamenti pensionistici, assegni pensioni, indennità di accompagnamento per gli invalidi di civili, rendite vitalizie per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro saranno quindi pagate il 10 del mese, che slitta

al giorno successivo se festivo o non bancario, in un'unica soluzione se non ci sono cause ostative. Attualmente l'Inps, con la fusione di Inpdap ed Enpals eroga prestazioni in giorni diversi, introducendo un'unica data si otterranno risparmi significativi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e banche.

Un'altra novità riguarda l'obbligo di comunicare il decesso del pensionato all'Inps da parte del medico necroscopo attraverso il sistema già esistente per la comunicazione dello stato di malattia. Il certificato di accertato decesso deve essere trasmesso dal medico entro 48 ore dall'evento per via telematica. Questa forma di comunicazione ulteriore si aggiunge, ma non sostituisce quanto già prevede la legge e cioè la comunicazione tra l'ufficio anagrafe del Comune e l'ente di previdenza.

Questo intervento ha lo scopo di ridurre i casi di indebita erogazione, il cui recupero risulta in diversi casi lungo e complicato.

IN SINTESI

IL TETTO
È prevista una decontribuzione triennale, nei limiti di 6.200 euro l'anno, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. Con i fondi a disposizione, ipotizzando l'utilizzo dello sgravio fino a 6.200 euro, sarebbero agevolate poco più di 10 mila assunzioni

GLI EFFETTI
Lo sgravio riduce fino a 6.200 euro il conto annuale dei contributi a carico del datore di lavoro per un lavoratore neoassunto. In molti casi lo sgravio arriverà ad azzerare i contributi. La decontribuzione non incide, invece, sui premi Inail. Il lavoratore non avrà conseguenze sul fronte pensionistico